

STATUTO PULCI VOLANTI

art.1 COSTITUZIONE

Si è costituita in data 23 febbraio 2017 con sede in Via Chiusa 24 int.2 05012 Attigliano (TR), l'Associazione culturale Pulci Volanti libera, apolitica, apartitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni

art. 2 FINALITA'

L'Associazione ha come finalità di promuovere e sviluppare attività culturali in ambito letterario/editoriale, sociale, educativo, artistico e arte-terapeutico in ogni loro forma espressiva, in riferimento soprattutto ai generi letterari e saggistici rivolti a infanzia, adolescenza e adulti.

art. 3 ATTIVITA'

Le finalità associative si perseguono attraverso le seguenti attività :

- redazione e produzione editoriale cartacea e digitale, anche come mezzo di finanziamento economico dell'Associazione stessa;
- corsi di formazione, stage, congressi, laboratori socio/educativi da svolgere in strutture pubbliche e private;
- tavole rotonde, convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni ed eventi culturali in generale;
- organizzazione di gruppi di lavoro, partenariati, scambi culturali e artistici con altre realtà analoghe governative e non governative, nazionali e internazionali;
- ricerche e indagini di interesse letterario, socio/educativo e culturale, in ambito umanistico, artistico, storico e terapeutico svolte autonomamente o in collaborazione con associazioni, editori, fondazioni, università ed enti, anche tramite l'istituzione di gruppi di studio, in contesti e secondo modalità da definire in linea con le norme statutarie;
- promozione di artisti, ricercatori, studiosi, dilettanti e professionisti, affermati o emergenti, anche tramite l'indizione di concorsi e il conferimento di premi;
- consulenza, progettazione, promozione e realizzazione di progetti e servizi editoriali per conto di enti pubblici e privati, persone fisiche, realtà autonome;
- promozione di attività volte a favorire la nascita e il consolidamento di opportunità di lavoro anche attraverso la promozione di impresa nel territorio nazionale;
- pubblicazione e diffusione di progetti editoriali, anche in formato audiovisivo, creati dai membri della Associazione o curati dalla stessa per conto di terzi;
- promozione e diffusione in Italia e nei paesi comunitari e extracomunitari, attraverso il web, di autori italiani all'estero e della pubblicazione di opere letterarie tradotte;
- organizzazione e gestione progetti di lettura e di scrittura creative rivolti a giovani, bambini e ragazzi, anche in partenariato con enti pubblici e privati, i cui risultati vengano in seguito testimoniati da pubblicazioni a diffusione nazionale;
- promozione, organizzazione e gestione corsi di aggiornamento didattico per operatori scolastici ed educatori sul tema della comunicazione interdisciplinare e della cultura del libro e della letteratura;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose e dei luoghi d'interesse artistico, storico e culturale.

art. 4 ASSOCIATI

Possono associarsi tutti coloro che sono interessati alle finalità associative, ne condividano gli ideali, lo spirito e le pratiche e danno il loro contributo associativo, culturale ed economico. Il numero dei soci è illimitato.

a. Requisiti e categorie

Soci fondatori: coloro che intervengono all'atto costitutivo.

Soci ordinari o membri: persone, enti e istituzioni che si iscrivono successivamente all'associazione.

Soci onorari: persone, enti e istituzioni che per loro meriti in campo artistico, culturale, educativo e sociale sono invitati a aderire all'Associazione.

b. Ammissioni

Per essere ammessi come soci ordinari è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, anche via e-mail, con osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo email;

- dichiarare di attenersi al presente statuto e alle delibere degli organi sociali;
- entro 10 giorni dall'ammissione, versare la quota associativa secondo le modalità previste.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima Assemblea ordinaria. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'ammissione come soci onorari avviene mediante accettazione scritta da parte dell'interessato di un previo invito presentato dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.

È compito del Consiglio Direttivo ratificare le ammissioni entro 30 giorni.

E' sancita la disciplina uniforme del rapporto associativo. In tutti i casi di accoglimento di nuovi soci essi non potranno in alcun modo essere affetti da vincoli temporali tanto che viene esclusa qualsiasi temporaneità della partecipazione alla vita associativa

c. Dimissioni

Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo via e-mail, e avranno validità immediata.

d. Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno i seguenti doveri e diritti:

1. contribuire alla realizzazione degli scopi sociali tra le altre cose contribuendo a mantenere vivo il forum del gruppo, con notizie, consigli e informazioni utili esclusivamente pertinenti al settore dell'editoria, della cultura, dell'educazione e dell'arteterapia;
2. partecipare a forum o qualsiasi altra attività culturale con pieno diritto di esprimere la propria opinione o idea;
3. versare una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio decade quando:

1. si verifica un comportamento in contrasto con le finalità e l'etica dell'Associazione;
2. si causano danni morali o materiali all'Associazione;
3. non si effettua il pagamento annuo della quota associativa (entro un tempo prefissato dal Direttivo)

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative e perde ogni diritto al patrimonio sociale.

art. 5 UTILI E TRASMISSIONE DELLE QUOTE

I soci non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Vengono parimenti sancite l'intrasmissibilità delle quote o dei contributi associativi e la loro non rivalutabilità

art. 6 PATRIMONIO

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;
2. Per l'adempimento dei compiti istituzionali e per sopperire alle spese di funzionamento, l'Associazione Pulci Volanti dispone delle seguenti risorse economiche:
 - 2.1. versamenti effettuati dai fondatori originari, donazioni ulteriori degli stessi;
 - 2.2. pagamento da parte dei soci ordinari di una quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - 2.3. introiti dalle vendite di pubblicazioni annuali presenti nel catalogo a supporto dell'attività editoriale dell'Associazione;
 - 2.4. eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - 2.5. introiti derivanti dallo svolgimento delle sue attività statutarie;
 - 2.6. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 - 2.7. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - 2.8. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati agli associati e a terzi;
 - 2.9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali concorsi, manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - 2.10. da ogni altro tipo di entrate.

Per il conseguimento degli scopi statutarie l'Associazione, in via sussidiaria e non prevalente, potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

art. 7 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Ogni anno viene redatto il bilancio (rendiconto economico-finanziario) con esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tale bilancio deve essere approvato annualmente dall'assemblea ordinaria dell'Associazione.

art. 8 ORGANI SOCIALI

Assemblea dei soci

Consiglio Direttivo

Presidente

art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

a. Definizione, Convocazione e validità dell'assemblea

- L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e relazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' l'organo sovrano deliberante, può essere ordinaria e straordinaria;
- rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati;
- è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività, per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, e il rendiconto economico-finanziario annuale;
- essa deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci;
- le riunioni si terranno di norma per mezzo di canali informatici, facilitando la partecipazione di tutti i soci interessati, ovunque residenti. Potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero;
- le convocazioni devono essere inviate ai soci per mezzo di posta elettronica con un preavviso di almeno sette giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione;
- nella convocazione si specificano l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione;
- in prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti;
- l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti;
- le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente;
- ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio previa delega scritta. Il socio delegato non potrà ricevere più di due deleghe.

b. Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta ogni anno. Essa:

1. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;
3. approva il bilancio;
4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

c. Assemblea Straordinaria

1. delibera sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
2. delibera sullo scioglimento dell'associazione stessa.

d. votazione dell'assemblea

Le votazioni, a cui partecipano tutti i soci presenti, possono avvenire per comunicazione esplicita o a scrutinio segreto, ove necessario ricorrendo agli appositi strumenti informatici presenti nel sito dell'Associazione.

e. Struttura dell'assemblea e redazione del verbale

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente e un segretario, nominati dall'Assemblea stessa, ai quali sono affidati i compiti di moderare il dibattito e di redigere e sottoscrivere un verbale al termine di ogni seduta.

art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

a. Definizione e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre consiglieri (due più il Presidente), eletti tra i soci maggiorenni candidatisi durante l'Assemblea.

b. Prerogative e doveri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo deve:

1. redigere i programmi di attività previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. redigere i bilanci;
4. verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
6. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
7. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
8. formulare il regolamento interno dell'Associazione;
9. deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
10. favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

c. Struttura e durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri (due più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l'Assemblea e restano in carica tre anni. E' validamente costituito quando sono presenti anche solo due membri.

La revoca del mandato può essere deliberata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei partecipanti, su richiesta motivata scritta di almeno 3/10 dei soci o 2/3 del Consiglio Direttivo, nel caso di:

- mancata ottemperanza ai doveri consiliari;
- comportamento contrario o non conforme a quanto sancito dallo statuto e dai regolamenti interni;
- comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.

d. Riunione del Consiglio Direttivo e delibere

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato:

- dal Presidente;
- da almeno 2 dei suoi membri;
- in date periodiche prefissate, secondo regolamento interno del Consiglio stesso.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio. Il consiglio direttivo potrà riunirsi anche a mezzo video/tele conferenza, skype, hangout ed ogni altra modalità di collegamento a distanza.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

art. 11 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell'ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo. Può condividere con il Tesoriere la firma per effettuare le operazioni di banca.

Il Presidente è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione. Stipula eventuali contratti e firma la corrispondenza dispositiva. Garantisce il rispetto delle norme statutarie e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Il presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

art. 12 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 13

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci, o tra i Soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Terni.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando altresì il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Terni. L'arbitrato avrà sede in Terni ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

art. 14 NORME FINALIZZATE

Per quanto riguarda tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto, valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza dei partecipanti.